

# Rapporto sul messaggio

---

numero 4777  
data 16 dicembre 1998  
dipartimento Finanze e economia

---

della Commissione speciale energia  
sul messaggio 25 agosto 1998 concernente il trasferimento della Concessione per l'utilizzazione delle acque della Piumogna dal Comune di Dalpe alla CEL Dalpe SA

## 1. INTRODUZIONE

Nella seduta del 22 giugno 1998 il Gran Consiglio ha deciso di accordare al Comune di Dalpe la concessione per l'utilizzazione delle acque della Piumogna a Dalpe.

La Commissione speciale energia aveva proposto di modificare il relativo Decreto legislativo, correggendo l'art. 8 nel senso che al Comune fosse "accordata la facoltà di trasferire la concessione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano, alla società CEL Dalpe SA per la costruzione e l'esercizio degli impianti".

Tale proposta era motivata dal fatto che, essendo noto che nel frattempo era stata costituita la CEL Dalpe SA, in Dalpe, con lo scopo di costruire la centrale idroelettrica e relativi impianti nonché di provvedere all'esercizio degli stessi, non si voleva ritornare in Parlamento per discutere del medesimo oggetto.

Il trasferimento di una concessione può infatti avvenire solo con il consenso dell'autorità che l'ha data, vale a dire in questo caso il Gran Consiglio, come previsto dall'art. 10 della LUA.

## 2. LA DECISIONE DEL GRAN CONSIGLIO

La decisione presa a maggioranza dal Gran Consiglio di non approvare la proposta commissionale, da quanto emerge dal dibattito, non era intesa a negare il trasferimento della concessione dal Comune di Dalpe alla neo costituita CEL Dalpe SA, di cui il Comune stesso detiene la maggioranza del capitale azionario, bensì ad impedire che con l'eventuale futura cessione di azioni la concessione potesse essere trasferita, di fatto, a terzi.

Da qui la richiesta di inserire nel decreto una clausola con la quale il Comune si impegna a non cedere azioni senza il preventivo consenso dell'autorità cantonale.

## 3. LA POSIZIONE DEL COMUNE DI DALPE

Il Comune di Dalpe ha promosso la costruzione di un impianto idroelettrico per lo sfruttamento delle acque della Piumogna sul suo territorio.

Come ricordato nel rapporto della Commissione speciale energia del 4 giugno 1998, la realizzazione di un tale impianto è possibile dal punto di vista economico in quanto, sulla base dell'art. 7 del Decreto federale sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Decreto energia) del 14 dicembre 1998, le aziende di erogazione di energia hanno l'obbligo di accettare l'energia offerta regolarmente dai produttori in proprio.

Tale obbligo è pure previsto dall'art. 15 della Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994.

Attualmente il prezzo medio annuo minimo fissato dal Dipartimento federale competente è di 16 cent./kWh.

La sostenibilità finanziaria del progetto è una delle condizioni per l'ottenimento di una concessione. L'art. 5 cpv. 2 della LUA prevede infatti che "il postulante dovrà inoltre fornire tutte le necessarie garanzie che la domanda è seriamente appoggiata dal lato finanziario".

Per la costruzione e l'esercizio degli impianti, il Comune ha costituito una società per azioni, la CEL Dalpe S.A., con

sede a Dalpe e di cui detiene il 77% delle azioni. Il 18% è detenuto dalla Senco SA e il 5% da cittadini svizzeri. Il consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri e comprende i 5 municipali.

Con questa forma societaria il Comune si assicura la necessaria collaborazione per affrontare e superare eventuali problemi gestionali di natura tecnico-economica.

Ritenuto che questa operazione è interessante dal punto di vista finanziario il Comune non intende cedere la maggioranza del pacchetto azionario. Per questi motivi non ha sollevato nessuna obiezione all'inclusione, nel Decreto concernente il trasferimento, di una clausola che vieti la cessione di azioni senza il consenso dell'autorità cantonale.

#### **4. LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI STATO**

Nel messaggio del 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato conferma che "il Comune si impegna a non cedere in nessun caso, senza previa autorizzazione del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio, altre azioni, siano esse acquistate da persone private o enti pubblici."

L'art. 3 del disegno di decreto legislativo che accompagna il messaggio prevede questo obbligo, designando il Consiglio di Stato stesso quale autorità che rilascia l'autorizzazione.

La scelta del Consiglio di Stato quale autorità competente non è motivata.

A giudizio della Commissione questa scelta non ha nessuna giustificazione. La partecipazione alla società del Comune di Dalpe è una decisione che spetta alle competenti autorità del Comune stesso. La quota di azioni sottoscritta diventa un bene comunale la cui alienazione è sottoposta alle decisioni degli organi del Comune.

Al limite il Consiglio di Stato, indipendentemente da quanto previsto dall'art. 8 del disegno di decreto legislativo concernente il trasferimento della concessione, potrebbe intervenire nell'ambito delle competenze che gli sono date quale autorità di vigilanza dalle relative disposizioni della LOC.

Questa possibilità non è comunque certa, tanto più che il Comune di Dalpe non beneficia degli aiuti della compensazione intercomunale.

Come detto al punto 2 di questo rapporto, la preoccupazione del Gran Consiglio al momento della decisione presa il 22 giugno 1998 era quella di impedire il trasferimento della concessione a terzi, attraverso la cessione della maggioranza del pacchetto azionario, senza il consenso dell'autorità cantonale.

In base all'art. 42 della LUF1 "la concessione può essere trasferita solo col consenso dell'autorità che l'ha data".

Ne consegue che, se il Gran Consiglio ritiene che il trasferimento di parte o della totalità del pacchetto azionario equivale al trasferimento della concessione, l'autorità competente a decidere è il Gran Consiglio e non il Consiglio di Stato.

Questo caso non può e non deve però creare un precedente perché, dal punto di vista giuridico, ogni cambiamento dei rapporti di azionariato non costituisce trasferimento di concessione che resta a beneficio della società come tale.

#### **5. USO E SFRUTTAMENTO DELLE CONCESSIONI**

La domanda di rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque della Piurmogna a Dalpe e il successivo trasferimento alla CEL Dalpe SA hanno fatto nascere alcuni interrogativi. A giudizio della Commissione, indipendentemente dalla decisione che dovremo prendere su questo messaggio che, visto l'accordo raggiunto tra le parti non dovrebbe porre altri problemi, vi sono lacune legislative o comunque difficoltà di interpretazione della LUF1 e della LUA, che fanno nascere dubbi sulla necessità, sull'obbligo, sui tempi e eventualmente sulle modalità di trasferimento delle concessioni.

Sia la LUF1 che la LUA non dicono in modo esplicito che il concessionario deve costruire e gestire in proprio gli impianti. Si potrebbe quindi dedurre che il concessionario è responsabile verso il concedente per tutti gli obblighi assunti con l'atto di concessione in merito alla protezione delle acque, ai deflussi, al pagamento di tasse, all'uso e alla manutenzione degli impianti, e si impegna ad accettare le condizioni di riscatto o di riversione, ma che la costruzione e l'esercizio degli

impianti possono essere delegati a terzi. Questa sembra essere l'interpretazione che dà il Canton Grigioni.

D'altro canto, vi sono articoli sia nella LUF1 che nella LUA che lasciano presupporre il contrario, ovvero che il concessionario deve essere il costruttore e gestore degli impianti.

Ad esempio si possono citare, in modo non esaustivo, i seguenti articoli:

#### **LUF1 - art. 66**

*"In quanto la concessione non disponga altrimenti, il concessionario i cui impianti cessano di essere utilizzati dopo l'estinzione o la decadenza della concessione, ha l'obbligo di procedere ai lavori di sicurezza che la cessazione dell'esercizio rendesse necessari."*

#### **LUA - art. 15**

*"§ Lo Stato potrà invece ordinare la conservazione totale delle opere eseguite dal concessionario procedendo alla loro espropriazione...."*

Da queste disposizioni delle rispettive leggi che abbiamo citato, e probabilmente da altre in esse contenute, si deduce che il legislatore ritiene implicitamente che il concessionario è anche il costruttore e gestore degli impianti.

Del resto già il fatto stesso che sia la LUF1 che la LUA prevedono il trasferimento lascia supporre che le acque possono anche non essere utilizzate e sfruttate dal concessionario originale ma che in questo caso la concessione deve essere trapassata al nuovo utente.

## **6. TRASFERIMENTO DELLE CONCESSIONI**

Sia la LUF1 che la LUA prevedono il trasferimento delle concessioni e più precisamente:

#### **LUF1 - art. 42**

*" 1) La concessione può essere trasferita solo col consenso dell'autorità che l'ha data.*

*2) L'autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa a tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica."*

#### **LUA - art. 10**

*"La trasmissione ad altri di una concessione deve essere approvata dalle competenti autorità dello Stato, quando avvenga prima che sia esercitata l'opera per la quale la concessione fu ottenuta."*

Né l'una né l'altra legge chiariscono quando deve essere trasferita la concessione.

La LUF1 prevede che "l'autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa a tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica".

La LUA dispone che la trasmissione ad altri di una concessione deve essere approvata dalle autorità competenti "quando avvenga prima che sia esercitata l'opera per la quale la concessione fu ottenuta."

Non è chiaro cosa si intende con la condizione "quando avvenga prima che sia esercitata l'opera per la quale la concessione fu ottenuta". Si potrebbe pensare che ciò significhi prima della messa in esercizio degli impianti oppure alla fine "dell'esercizio", vale a dire alla decadenza della concessione.

In ogni caso, da nessuna parte è detto che la cessione del pacchetto azionario di una società per azioni, o di una quota che rappresenti la maggioranza, equivale al trapasso di proprietà e gestione degli impianti e che quindi anche la concessione deve essere trasferita.

Secondo l'art. 40 della LUF, la concessione può essere data "a una persona fisica o morale o a una comunità di persone". Se è data a una persona morale, come a una società per azioni che ha personalità giuridica propria e può assumere diritti e obblighi contrattuali, la concessione è e resta a suo favore, indipendentemente da chi siano gli azionisti che invece non hanno né diritti né obblighi verso il concessionario.

La proposta di includere nel decreto relativo all'eventuale trasferimento della concessione il divieto di alienazione delle azioni, scaturita in occasione del dibattito durante il quale il Gran Consiglio ha deciso di dare la concessione al Comune di Dalpe, è una novità.

In effetti tutte le concessioni rilasciate a privati non prevedono clausole per le quali il cambiamento di proprietà del capitale debba essere autorizzato dall'autorità cantonale.

Le concessioni attualmente in vigore a favore di privati sono:

### **IMPIANTO CONCESSIONARIO**

Robiei, Bavona, Peccia, Caveragno, Verbano OFIMA S.A.

Luzone, Olivone, Biasca OFIBLE S.A.

Lucendro, Sella ATEL S.A.

Ticinetto, Ponte Brolla, Giumaglio SES S.A.

Gordola, Tenero VERZASCA S.A.

Ceresa 1 e 2 CEF, Faido (Soc. cooperativa)

Vergelletto\* HYDROELECTRA S.A.

\* Concessione rilasciata al Comune di Vergeletto con il diritto di trasferirla alla Hidroelectra SA

Se il Gran Consiglio ritiene che il trapasso del controllo di una società concessionaria equivale a trasferimento di concessione, dovrebbe prevederlo nella legge. Ciò porrebbe però delle complicazioni quando le azioni sono al portatore e il proprietario non è conosciuto.

Nel caso della concessione delle acque della Piumogna, la preoccupazione del Parlamento è quella di non permetterne, senza autorizzazione, il trasferimento, di fatto, da un ente pubblico a un ente privato.

Il Cantone è proprietario delle acque e come tale, al momento della concessione, può porre le condizioni che ritiene opportune, purché non in contrasto con la legge.

Sarebbe comunque auspicabile che tutti i beneficiari di concessione fossero trattati allo stesso modo.

È risaputo che nell'ambito delle nuove strategie del mercato energetico in corso, si prospettano trasformazioni dello statuto giuridico di aziende municipalizzate, o comunque a partecipazione pubblica, beneficiarie di concessioni.

Non si vorrebbe creare un precedente con i vincoli imposti per il trasferimento della concessione dal Comune di Dalpe alla CEL Dalpe S.A. Da qui l'invito al Consiglio di Stato a voler approfondire per tempo questa problematica.

### **7. BENEFICIARI DI CONCESSIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 40 della LUF, "la concessione è data ad una determinata persona fisica o morale o a una comunità di persone"

Secondo l'art. 8 della LUA "la concessione sarà accordata quando siano riconosciute la sua convenienza, la regolarità

degli atti e la mancanza di fondate opposizioni".

L'art. 5 cpv. 3 della LUA prevede che "la data d'insinuazione della domanda costituisce un diritto di preferenza a favore del richiedente di fronte a domande successivamente inoltrate."

Entro il termine di due mesi dalla data della pubblicazione della domanda di concessione sul Foglio ufficiale, "i comuni potranno notificare al Consiglio di Stato la domanda di provvisoria concessione a loro favore, per uno scopo di pubblica utilità".

L'ente pubblico, nel caso particolare i comuni, hanno quindi un privilegio rispetto ai privati solo nel caso in cui è dimostrato lo scopo di utilità pubblica dell'utilizzazione delle acque.

Nel caso specifico della concessione delle acque della Piumogna, e ciò varrà probabilmente anche per altre concessioni per l'utilizzazione quali "produttori in proprio" secondo l'Ordinanza sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Ordinanza sull'energia; OEn), l'utilizzazione non dovrebbe avere scopo di pubblica utilità, in quanto la fornitura di energia elettrica nel Comune è già assicurata. Si tratta di un'operazione di carattere commerciale con lo scopo conseguire vantaggi economici, approfittando degli obiettivi e indirizzi previsti dall'OEno

La definizione di produttori in proprio, secondo l'art. 1 lett. k dell'OEn è la seguente: "proprietari d'impianti per la produzione d'energia ai quali gli enti pubblici d'erogazione di energia (imprese di diritto pubblico o privato a cui è affidato un mandato di approvvigionamento energetico della collettività) partecipano per il 50% al massimo e che producono energia di rete:

1. principalmente per i propri bisogni
2. principalmente o esclusivamente per l'alimentazione della rete, senza essere portatori di un mandato pubblico."

Gli scopi per cui il Comune di Dalpe ha richiesto la concessione riguardano il punto 2 sopra menzionato.

Il trasferimento della concessione a un ente privato, in questo caso la CEL Dalpe S.A., non può essere in ogni caso negato secondo quanto previsto dall'art. 42 cpv. 2 della LUF: "l'autorità non può negare il consenso (al trasferimento) se il nuovo acquirente soddisfa a tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento motivi di pubblica utilità."

Per eventuali future concessioni di questo tipo (utilizzatori in proprio che costruiscono centrali elettriche la cui potenza non supera 1 MW) si dovrà tenerne conto.

## **8. CONCLUSIONI**

In conclusione, la Commissione speciale energia propone al Parlamento di accettare il disegno di decreto legislativo che accompagna il Messaggio n. 4777 concernente il trasferimento della concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Piumogna dal Comune di Dalpe alla Società CEL Dalpe SA.

Considerato che il Comune di Dalpe non solleva nessuna obiezione all'inclusione di un articolo che preveda l'autorizzazione del Cantone per l'eventuale cessione di azioni, la Commissione non ha motivo di opporsi, anche se le disposizioni legislative in merito non sono del tutto chiare.

Tuttavia, per le considerazioni espresse al punto 4 di questo rapporto, la Commissione ritiene che l'autorità competente ad autorizzare la cessione di azioni sia il Gran Consiglio e non il Consiglio di Stato e pertanto l'art. 3 del disegno di decreto deve essere modificato di conseguenza.

Restano aperti alcuni interrogativi sull'interpretazione e sulla corretta applicazione della LUF e della LUA in merito, in particolare per quanto riguarda il trasferimento della concessione e le modalità di trasferimento.

Ritenuto che anche in futuro potranno porsi problemi simili e che attualmente è all'esame la revisione della LUA, la Commissione energia invita il Consiglio di Stato a voler approfondire i temi e a chiarirli, onde sciogliere a priori le perplessità che potrebbero sorgere in Parlamento al momento in cui si dovranno prendere decisioni analoghe.

\*\*\*\*\*

Fatte queste considerazioni, la Commissione speciale energia invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di decreto legislativo annesso al presente rapporto.

**Per la Commissione speciale energia:**

Erto Paglia, relatore  
Adobati - Arn - Bergonzoli S. - Canonica I. -  
David - Duca Widmer - Ferrari F. -  
Ferrari Massimo - Foletti, con riserva

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**

concernente il trasferimento della Concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Piumogna dal Comune di Dalpe alla società CEL Dalpe SA

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il decreto legislativo del 22 giugno 1998 concernente il rilascio al Comune di Dalpe della Concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Piumogna;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916;
- visto il messaggio 25 agosto 1998 n. 4777 Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 16 dicembre 1998 n. 4777 R della Commissione speciale energia,

**decreta:**

**Articolo 1**

E' approvato il trasferimento della Concessione per l'utilizzazione delle acque del torrente Piumogna nel Comune di Dalpe alla società CEL Dalpe SA, della quale il Comune di Dalpe è azionista di maggioranza.

**Articolo 2**

La CEL Dalpe SA assume tutti i doveri e gli oneri che la Concessione implica e ne riconosce i contenuti.

**Articolo 3**

Il Comune di Dalpe si impegna a non cedere, senza previa autorizzazione del Gran Consiglio, azioni siano esse acquistate da privati o enti pubblici, e a mantenere in ogni caso la maggioranza assoluta del capitale azionario.

**Articolo 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.